

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1972

Seduta antimeridiana

Presidenza del Vice Presidente
COPPOLA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDI REDIGENTE

- « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (227), d'iniziativa dei senatori Follieri ed altri. (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);
- « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (372).
- « Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
- « Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per la estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale » (22), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del Codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato » (181), d'iniziativa del senatore Endrich.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione riprende la discussione degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione.

Dopo interventi dei senatori Martinazzoli, Bettiol, del relatore Follieri, del presidente Coppola e del sottosegretario Pennacchini, viene accantonato l'articolo 22 (che sostituisce gli articoli 41 e 42 del codice penale).

Il senatore Martinazzoli fa riserva di proporre un emendamento all'articolo 22 del testo in esame per modificare la rubrica dell'articolo 42 del codice penale, nonchè un articolo aggiuntivo 22-bis per sostituire il primo comma dell'articolo 43 dello stesso codice.

L'articolo 23 è approvato nel testo proposto dalla Sottocommissione (che reca una modifica puramente formale a quello dei disegni di legge nn. 227 e 372), dopo interventi dei senatori Follieri e Bettiol.

Il senatore Bettiol presenta quindi un emendamento all'articolo 24 per sostituire il primo comma dell'articolo 56 del codice penale con il seguente: « Chi al fine di commettere un delitto compie atti idonei di esecuzione del medesimo, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica ».

Sull'emendamento (che reintroduce, in materia di tentativo, il requisito del carattere esecutivo degli atti — previsto dal codice Zanardelli — con eliminazione della punibilità degli atti preparatori) si apre un ampio dibattito: vi partecipano i senatori Bettiol, Galante Garrone, Martinazzoli, il relatore Follieri, il presidente Coppola e il rappresentante del Governo.

L'emendamento è infine approvato, dopo ulteriori interventi in senso contrario del relatore Follieri ed in senso favorevole del sottosegretario Pennacchini.

Approvato l'articolo 24 con la modifica predetta, la Commissione accoglie altresì l'articolo 25.

Il senatore Filetti dichiara che il disegno di legge n. 9, presentato dal Gruppo del Movimento sociale, deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'articolo 25.

Il senatore Petrella propone quindi un articolo aggiuntivo 25-*bis* per inserire nel codice un articolo 58-*ter*, che escluda la punibilità nei casi di minima lesività del fatto, cioè quando, pur essendovi la conformità dell'azione od omissione al modello descritto dalla norma, manchi o sia trascurabile il danno penalmente inteso.

Si esprimono in senso contrario all'approvazione dell'emendamento il senatore Bettiol, il relatore Follieri, il presidente Coppola e il sottosegretario Pennacchini.

Il senatore Petrella chiede allora che lo emendamento venga accantonato per essere riesaminato successivamente, quando la Commissione discuterà la materia delle circostanze attenuanti.

Il presidente Coppola fa presente la pertinenza della disposizione proposta al capo del codice penale in esame, concernendo esso tecnicamente cause di esclusione del reato.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Viene successivamente approvato l'articolo 26 nel testo della Sottocommissione (che reca una lieve modifica a quello dei disegni di legge nn. 227 e 372).

Il relatore Follieri illustra quindi le modifiche introdotte dalla Sottocommissione all'articolo 61 del codice penale, sostituito dall'articolo 27 dei disegni di legge.

Le modifiche concernono il numero 5) (si richiede, per l'applicazione dell'aggravante, nella ipotesi particolare di un delitto commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto alla esecuzione di un mandato o di un ordine di cattura, il nesso teleologico tra delitto e latitanza), l'eliminazione al n. 6) dell'espressione « alla persona offesa dal reato » (in considerazione di casi nei quali non è facile l'individuazione di tale soggetto), nonché l'inserimento di un secondo comma contenente la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 22 dei disegni di legge nn. 227 e 372.

Il senatore Filetti propone un emendamento per reintrodurre all'articolo 61 del codice la cosiddetta aggravante teleologica comune (l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato). Respinto l'emendamento, dopo interventi contrari del relatore e del rappresentante del Governo, viene approvato l'articolo 27 come proposto dalla Sottocommissione.

Successivamente, dopo interventi dei senatori Martinazzoli, Petrella, Petrone, Mariani, Licini, Marotta, Viviani, De Carolis, del relatore Follieri e del rappresentante del Governo, la Commissione approva l'articolo 28 nel testo predisposto dalla Sottocommissione (che reca una lieve modifica al n. 4) del testo dell'articolo 62 del codice) con due emendamenti a carattere prevalentemente formale, proposti rispettivamente dai senatori Martinazzoli e Follieri.

Il senatore Filetti fa presente che il disegno di legge n. 181, presentato dal Gruppo del Movimento sociale, deve intendersi assorbito, limitatamente al primo dei due articoli, con l'approvazione dell'articolo 28.

Il senatore Petrella fa riserva di presentare, subordinatamente alle modifiche che potranno essere introdotte all'articolo 22, già accantonato, un emendamento 28-*bis*, che proporrà un comma aggiuntivo all'articolo 62 del codice penale.

La Commissione passa quindi ad esaminare l'articolo 29, che introduce una nuova

attenuante generica all'articolo 62-bis del codice penale. Il testo della Sottocommissione reca una modifica che amplia il raggio di azione della predetta attenuante, rendendone possibile l'applicazione anche nel caso in cui sia veramente minima l'entità del fatto e tuttavia trattisi di recidivo.

Si apre un dibattito cui partecipano i senatori Licini, Galante Garrone, Viviani, Petrone, Bettiol, il relatore Follieri, il presidente Coppola e il rappresentante del Governo.

Si dichiarano orientati ad ampliare la portata della modifica proposta dalla Sottocommissione i senatori Licini e Galante Garrone; è invece favorevole al ripristino del testo dei disegni di legge nn. 227 e 372 il senatore Bettiol.

Infine la Commissione accoglie il testo proposto dalla Sottocommissione, approvando tuttavia una formulazione nuova dell'articolo 29, suggerita dal senatore Petrone, che sostituisce l'intero articolo 62-bis del codice con il seguente: « Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza.

Quando il fatto risulti di lieve entità o il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere, la pena può essere diminuita fino alla metà.

Le circostanze attenuanti previste dal presente articolo possono concorrere fra loro e con ogni altra circostanza attenuante ».

L'articolo 30 è accantonato per essere esaminato insieme all'articolo 78.

Il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,15.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Vice Presidente

COPPOLA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

IN SEDE REDIGENTE

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (227), d'iniziativa dei senatori Follieri ed altri. (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (372);

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per la estensione dell'istituto della provvisionale al giudizio penale » (22), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del Codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato » (181), d'iniziativa del senatore Endrich.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione riprendere la discussione degli articoli sospesa nella seduta antimeridiana.

Il senatore Filetti presenta un emendamento all'articolo 31 che sostituisce il n. 2) dell'articolo 65 del codice penale.

L'emendamento è accolto dopo un intervento favorevole del senatore Follieri. La Commissione approva altresì l'articolo 31.

Il senatore Filetti dichiara che a seguito dell'approvazione dell'articolo 31 con la modifica da lui proposta, deve intendersi assorbito anche il secondo articolo del disegno di legge n. 181 presentato dal Gruppo del Movimento sociale.

L'articolo 32 è accantonato per essere esaminato insieme all'articolo 78.

L'articolo 33, non modificato dalla Sottocommissione, è approvato dopo interventi dei senatori Petrone, Viviani, Mariani, del relatore Follieri e del rappresentante del Governo.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 34 che sostituisce l'articolo 69 del codice penale.

Il senatore Petrone esprime il dubbio che la soppressione degli ultimi due comma dell'articolo 69 del codice, operata dai disegni di legge nn. 227 e 372, renda necessa-

ria una modifica del terzo comma dell'articolo 63, il quale disciplina il modo di applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena in presenza di circostanza che determini una pena di specie diversa ovvero la misura della pena in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato.

Sul problema sollevato dal senatore Petrone prendono la parola i senatori Viviani, Lugnano, Mariani, Petrella e il relatore Follieri.

Il presidente Coppola sospende quindi brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,15, riprende alle ore 19,15).

Il relatore Petrone presenta un emendamento rivolto ad aggiungere all'articolo 69 del codice penale il seguente comma: « Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ». L'oratore osserva che l'emendamento intende rendere più esplicita l'abolizione del divieto di utilizzare le circostanze indicate ai fini del giudizio di prevalenza o equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti.

Ad integrazione del predetto emendamento il senatore Petrella propone di inserire (con un articolo aggiuntivo 29-bis), all'inizio del terzo comma dell'articolo 63 del codice, la seguente espressione: « Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 69, ».

Dopo interventi del senatore Viviani e del relatore Follieri la Commissione accoglie l'emendamento proposto dal senatore Petrone e, con tale modifica, l'articolo 34; approva quindi l'articolo aggiuntivo 29-bis proposto dal senatore Petrella.

Successivamente sono approvati l'articolo 35, senza modifiche, e l'articolo 36, con una modifica formale proposta dal senatore Viviani.

A questo punto il senatore Petrone preannunzia che il Gruppo comunista presenterà la proposta di sostituire la pena detentiva da trenta a quaranta anni, di cui agli articoli 78 e 82 del testo in discussione, con la reclusione da ventisette a trentacinque anni.

Si apre un breve dibattito (cui prendono parte i senatori Viviani, De Carolis, Mariani, Petrella, Petrone e il relatore Follieri), a conclusione del quale la maggioranza della Commissione esprime un orientamento favorevole a modificare soltanto la misura minima della pena, stabilita dai citati articoli, portandola da trenta a ventisette anni.

L'articolo 37 viene accantonato su richiesta del senatore Galante Garrone.

Il senatore Bettiol presenta un emendamento all'articolo 38 nel testo proposto dalla Sottocommissione (che sostituisce l'articolo 81 del codice penale) concernente il concorso formale di reati e il reato continuato. L'emendamento tende a restringere la figura della continuazione alla ipotesi di reati della stessa indole.

Dopo un intervento favorevole del senatore Mariani ed interventi contrari dei senatori Viviani, Petrella, De Carolis e del relatore Follieri, la Commissione respinge l'emendamento ed approva l'articolo 38.

Senza discussione è approvato quindi l'articolo 39.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 20,55.

ESTERI (3^a)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1972

*Presidenza del Presidente
SCELBA*

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bemporad.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

SUL PROCESSO VERBALE

In apertura di seduta il senatore Endrich lamenta che nel comunicato della seduta del 5 ottobre scorso non è fatto cenno di un suo intervento in cui egli ebbe a dichiararsi favorevole all'approvazione della Convenzione con la Francia per l'attuazione del traforo del Fréjus, ed in cui si associò alle

critiche elevate da varie parti per i ritardi con cui i provvedimenti di ratifica giungono all'esame del Parlamento.

Il senatore Pieraccini, dal canto suo, auspica che nei resoconti dei lavori della Commissione si prenda nota di tutti gli interventi al dibattito.

Dal canto suo, il senatore Calamandrei invita il presidente Scelba a chiedere alla Presidenza del Senato di intervenire perchè la RAI-TV faccia pervenire alla Commissione i testi trasmessi sui lavori della Commissione affari esteri dopo la ripresa estiva.

Il presidente Scelba, per quanto concerne le osservazioni sul processo verbale, invita i commissari a distinguere tra resoconto sommario, resoconto stenografico e processo verbale stesso, documenti i quali svolgono funzioni e rispondono ad esigenze diverse tra loro. Assicura tuttavia, che in ogni caso sarà tenuto conto, in ogni sede, delle opinioni che i senatori ritengono di voler sottolineare. Assicura — infine — al senatore Calamandrei il proprio interessamento perchè la RAI-TV esponga con la massima obiettività i lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma » (57), d'iniziativa del senatore Pieraccini ed altri.
(Esame).

Riferisce il senatore Albertini, il quale espone il contenuto del provvedimento, i suoi precedenti, l'attività dell'IAI e fa proprio un emendamento proposto dalla 5ª Commissione, nel suo parere favorevole.

Dopo aver dato atto alla fondazione Ford ed all'IAI per i contributi forniti alla diffusione scientifica dei più importanti problemi relativi alla comunità internazionale, il relatore raccomanda l'approvazione del provvedimento (con l'emendamento accennato) e propone di chiedere alla Presidenza del Senato che il disegno di legge venga assegnato alla Commissione in sede deliberante.

Sulle dichiarazioni del relatore si apre un ampio dibattito.

Il senatore Adamoli sottolinea, in primo luogo, che esistono delle differenze tra il contenuto del provvedimento della scorsa legislatura e quello attuale; prende atto quindi che le critiche rivolte al Gruppo comunista all'attività dell'Istituto nella scorsa legislatura sono state accolte nel senso che, tra l'altro, è stato soppresso ogni riferimento, nel testo, alla casa editrice il Mulino, e sono state introdotte altre modifiche tali da consentire ora al medesimo Gruppo comunista di esprimere voto favorevole sul disegno di legge e di aderire anche alla richiesta — formulata dal relatore — di passaggio in sede deliberante. Lamenta, tuttavia che gli istituti i quali si occupano di problemi internazionali (e che sono finanziati da organismi pubblici), non sempre presentano tempestivamente la relazione sulla propria attività.

Contrario al provvedimento si dichiara, invece, il senatore Artieri precisando che, neppure in qualità di direttore di una rivista intitolata « Politica estera », è mai stato messo al corrente delle attività dell'Istituto e del contributo del quale oggi si discute.

Contrario al provvedimento si manifesta anche il senatore Endrich, dichiarando che la somma di 180 milioni da assegnare all'IAI è di non lieve entità e, tra l'altro, neppure equa rispetto ad altri finanziamenti già erogati a favore di Istituti similari; fa presente, infine, a questo proposito, che iniziative di istituti di studi, i quali dedicano la propria attività alla politica internazionale, non godono di alcun finanziamento e conclude auspicando una più opportuna destinazione di fondi eventualmente disponibili alla conoscenza di più gravi problemi interni del Paese.

D'accordo con il relatore si dichiara, invece, il senatore Pieraccini, sia per le ragioni esposte dal relatore, sia per l'efficienza dimostrata dall'istituto in questione, sia per la necessità di sviluppare il più possibile lo studio di taluni problemi di fondamentale interesse, sia infine per il ritiro della fondazione Ford dal novero degli organismi che finanziano l'istituto, ciò che impone, a suo avviso, un ulteriore aiuto da

parte dello Stato. Dopo aver elencato i nomi di alcuni dei componenti dell'IAI, il senatore Pieraccini conclude auspicando la più rapida approvazione del disegno di legge.

Dopo che in una breve replica il senatore Artieri ha manifestato la propria stima a taluni dei membri che fanno parte dell'IAI, pur confermando, tuttavia, i motivi della sua opposizione al provvedimento, il rappresentante del Governo annuncia la sua totale adesione alle conclusioni del relatore e replica ai commissari intervenuti nel dibattito, assicurando che si adopererà in ogni modo affinché gli enti pubblicamente sovvenzionati rispettino in futuro i termini per la presentazione delle loro relazioni; illustra ulteriormente — infine — l'attività dell'istituto, di cui sottolinea l'originalità.

Successivamente il senatore Bartolomei illustra i motivi per cui il Gruppo della DC ritiene opportuna ed urgente l'approvazione del disegno di legge, dichiarando, fra l'altro, di essere nettamente contrario alle argomentazioni dei senatori Artieri ed Endrich.

Anche il senatore Gronchi, dopo avere elogiato l'attività dell'IAI, esprime il proprio avviso favorevole al disegno di legge, analogamente al senatore Brosio, il quale dichiara, inoltre, di ritenere fondato un esame globale dell'attività di tutti gli istituti specializzati negli studi di politica internazionale che godono del finanziamento dello Stato.

Infine il senatore Calamandrei ribadisce la propria adesione al provvedimento anche sotto il profilo dell'opportunità di un esame degli istituti effettivamente attivi e validi.

La Commissione, accogliendo le conclusioni del relatore, gli dà, quindi, mandato di predisporre la relazione favorevole per l'Assemblea.

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con Protocollo e Scambio di Note, conclusa a Tokio il 20 marzo 1969» (380).

(Esame).

Riferisce il senatore Oliva, il quale nello esprimere il proprio avviso favorevole sul disegno di legge, auspica una maggiore sol-

lecitudine da parte del Governo nel sottoporre all'esame del Parlamento la ratifica delle convenzioni internazionali. Illustra, quindi, il contenuto delle singole norme del disegno di legge, soffermandosi sui più significativi contenuti di esse.

Dopo che il relatore ha concluso auspicando un rafforzamento delle relazioni commerciali tra i Paesi interessati all'accordo, il senatore D'Angelosante manifesta talune perplessità, sottolineando che l'accordo in esame rientra nella categoria di quelli volti prevalentemente a favorire la mobilità del capitale: tali convenzioni sono da ritenere, a suo avviso, strumenti pericolosi, che vanno esaminati con estrema attenzione, anche nei loro aspetti neoimperialistici. L'oratore aggiunge, poi, che negli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge sono contenute sostanziali ed intenzionali esenzioni fiscali, fondate su disposizioni troppo vaghe per fornire serie garanzie sui loro stessi limiti; l'oratore aggiunge che si può fin d'ora intuire che nuove norme comunitarie in materia di controllo sulle società per azioni, potrebbero essere chiamate in vita per favorire obbiettivamente determinati interessi, e rileva che se queste norme fossero adottate a modello nei rapporti con i Paesi sottosviluppati, questi ultimi ne verrebbero ulteriormente svantaggiati.

L'oratore avanza anche il dubbio che l'accordo in esame, tra l'Italia e il Giappone, possa costituire un indiretto compenso per i danni derivati a quest'ultimo paese, dalle recenti decisioni del Governo degli Stati Uniti in materia commerciale e monetaria.

Con tali motivazioni conclude annunciando il voto contrario del Gruppo comunista.

A siffatte argomentazioni replica il relatore, il quale riconosce la necessità che il Governo fornisca maggiori informazioni in materia di rapporti commerciali con il Giappone e fa presente l'estrema urgenza con cui è stato invitato a riferire sul disegno di legge, a causa del prefissato calendario dei lavori parlamentari. Tuttavia, egli aggiunge, la breve durata — quinquennale — dell'accordo in esame, consentirà, qualora se ne riveli la necessità nell'interesse del Paese, di ridi-

scutere la situazione dei rapporti tra l'Italia e il Giappone.

Il relatore risponde, in particolare, alle osservazioni del senatore D'Angelosante, relative alle facilitazioni fiscali, la cui forma di codificazione è tale da offrire sufficienti garanzie, anche per quanto concerne il complesso problema dei rapporti tra società.

Dal canto suo il sottosegretario Bemporad, dichiarandosi d'accordo con l'esposizione e la replica del senatore Oliva, osserva che unico scopo della convenzione è di evitare indebite evasioni o aggravii ingiustificati nelle due parti contraenti e che essa si pone come conseguenza delle decisioni in materia monetaria e commerciale degli Stati Uniti; avviandosi alla conclusione ammette l'esigenza di una più ampia informazione, che s'impegna a fornire in Assemblea.

La Commissione, dà, quindi, mandato al relatore di predisporre la relazione favorevole per l'Assemblea.

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia » (392).

(Esame).

Riferisce il senatore Girauco, chiarendo le finalità del protocollo addizionale agli accordi internazionali in titolo, che datano dal novembre 1970 e che solo dopo due anni giungono all'esame del Parlamento.

Dopo avere rapidamente accennato al contenuto del protocollo del 1963, che istituiva l'associazione della Turchia alla Comunità europea, a decorrere dal 1° dicembre 1964, l'oratore espone i vantaggi che dagli accordi del 1970 deriveranno ai fini di uno sviluppo della industrializzazione della Turchia medesima e si sofferma anche ad enumerare gli obblighi che questo Paese contrae, con l'entrata in vigore degli accordi.

Soffermandosi sulle conseguenze in materia di agricoltura e di circolazione della manodopera nei Paesi della Comunità, l'oratore fa presente anche il costo che l'Italia dovrà pagare in vista del necessario ampliamento della Comunità europea. Il senatore Girauco dichiara, a questo punto, che

spesso sono state manifestate perplessità per il fatto che il regime interno turco non appare omogeneo alle condizioni richieste per un'adesione alla CEE. L'oratore osserva, tuttavia, che pur condividendo talune di queste perplessità, non è possibile porre sullo stesso piano regimi incompatibili con la Comunità europea come la Grecia, e regimi in cui funzionano ancora in qualche modo — sia pure non soddisfacente — le istituzioni parlamentari. Concludendo, l'oratore auspica l'approvazione del disegno di legge.

Opposto avviso manifesta invece il senatore D'Angelosante, non solo e non tanto per taluni aspetti del provvedimento (concorrenza in materia agricola ed ortofrutticola) e per il ritardo con il quale viene portato all'esame del Parlamento, ma soprattutto per il tipo di regime politico esistente in Turchia, regime dal quale derivano — a suo avviso — inevitabili conseguenze anche a livello economico, così che, pure da questo punto di vista, la Turchia potrebbe non offrire alla Comunità europea le necessarie garanzie.

Dopo avere invitato il Governo ad esprimere tali riserve in seno al Consiglio dei ministri della CEE (anche in relazione ad ulteriori, recenti prese di posizioni assai rigide dai governi della CEE, sulla democrazia effettiva che deve essere propria dei paesi aderenti alla stessa Comunità), l'oratore annuncia la propria astensione nei confronti del provvedimento in considerazione del fatto che esso è oramai un atto dovuto.

Il Sottosegretario replicando ricorda che nell'assumere tipi di impegni come quelli di cui agli accordi, così la CEE, come i Paesi che ne fanno parte, si adoperano in realtà ed esplicitamente nel senso di favorire il decollo economico dei Paesi associati, nell'auspicio che tale decollo possa dar luogo ad un processo di sviluppo.

Il presidente Scelba, ricollegandosi ad osservazioni formulate dagli oratori intervenuti nel dibattito, rileva che il ritardo nella presentazione da parte del Governo di provvedimenti di ratifica di accordi internazionali è tale, a volte, che la presentazione stessa al Parlamento avviene quando il con-

tenuto degli accordi è da tempo scaduto. Osserva inoltre che sarebbe necessario, almeno per motivi di eleganza legislativa, mutare la terminologia dei testi presentati in ritardo.

Infine, la Commissione dà mandato al relatore di predisporre la relazione favorevole per l'Assemblea.

IN SEDE CONSULTIVA

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " » (56), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri. (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

(Parere alla 7ª Commissione).

Prima di procedere all'analisi del provvedimento l'estensore designato del parere, senatore Russo, ricorda il faticoso *iter* da questo subito nella precedente legislatura, allorchè egli stesso era Presidente della Commissione istruzione.

L'oratore dedica poi brevi cenni ai motivi, anche artistici, della crisi dell'ente e si sofferma sui rapporti internazionali della Biennale di Venezia, che sono di competenza della Commissione affari esteri e la cui regolamentazione ha subito recentemente modifiche, rispetto al testo originario.

Auspica che nel consiglio direttivo della Biennale sia inserito un rappresentante del Ministero degli affari esteri per le evidenti insostituibili funzioni che dovrebbe svolgere nei rapporti internazionali connaturati alle finalità dell'ente.

Conclude proponendo di esprimere parere favorevole sul provvedimento, pur nella consapevolezza della complessità dei problemi della Biennale di Venezia.

Dopo un breve intervento del senatore Artieri, il quale propone di modificare il provvedimento inserendo in esso una norma volta a indirizzare il giudizio del comitato direttivo per quanto concerne l'accettazione di opere che sconfinano dal campo prettamente artistico (e ciò, per assicurare in primo luogo la autenticità dell'opera d'arte) dichiara di concordare anche con la modifica proposta dall'estensore all'articolo 9 (concernente la composizione del consiglio direttivo).

Alle osservazioni del senatore Artieri replica il senatore Raffaele Rossi il quale, dopo aver ricordato che il provvedimento in esame sta subendo nella presente legislatura dei sensibili peggioramenti rispetto al precedente testo, difende la libertà artistica e discute gli attuali orientamenti che si vanno profilando in tema di rapporti tra enti locali e potere centrale, aggiungendo che gli esperti stranieri possono essere convocati solo a seguito di una libera scelta del comitato direttivo della Biennale, di cui deve essere a suo avviso esaltata l'autonomia. Manifesta — infine — qualche riserva sul proposto inserimento di un rappresentante del Ministero degli affari esteri in seno al consiglio direttivo.

La Commissione esprime, quindi, parere favorevole sul disegno di legge, accogliendo, a maggioranza, la proposta formulata dal senatore Russo, di inserire nel consiglio direttivo un esperto di relazioni culturali internazionali di alto livello culturale, per agevolare i rapporti con i Paesi che partecipano alla Biennale.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 25 ottobre alle ore 9,30 con all'ordine del giorno: in sede referente i disegni di legge nn. 89, 130, 131, 357, 358, 359, e in sede deliberante i nn. 383 e 361.

La seduta termina alle ore 13,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1972

Presidenza del Presidente
TOGNI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici La Penna, per le poste e le telecomunicazioni Zaccari e per il lavoro e la previdenza sociale Del Nero.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti » (350).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Maderchi lamenta che la 1^a Commissione permanente non abbia ancora espresso il parere di competenza sul disegno di legge. Il presidente Togni fa presente che, essendo trascorsi i termini regolamentari per l'estensione del parere, nessun ostacolo si frappone al normale corso del provvedimento, sul quale la 5^a Commissione ha peraltro manifestato avviso favorevole; non mancherà comunque di informare la Presidenza della 1^a Commissione dei rilievi mossi dal senatore Maderchi.

Successivamente il senatore Sammartino, relatore alla Commissione, illustra i punti salienti del disegno di legge, che tende a stabilire, in via permanente, criteri razionali per la copertura dei posti che si rendono disponibili nella qualifica di fattorino degli uffici postali locali. Conclude raccomandando una sollecita approvazione.

A nome del Gruppo comunista, il senatore Cebrelli dichiara di associarsi, in linea di massima, alle favorevoli conclusioni del relatore, pur manifestando numerose perplessità sugli articoli 1 e 2 del provvedimento, che egli giudica inoltre — nel suo complesso — del tutto inadeguato a risolvere i problemi di fondo del settore.

Prende quindi la parola il senatore Mazzei, il quale domanda al rappresentante del Governo talune notizie, soprattutto in ordine all'articolo 2.

Per il senatore Abenante, poi, il disegno di legge è da modificare in numerosi punti; in particolare, al punto *b*) del terzo comma dell'articolo 1, il limite di età andrebbe congruamente elevato per evitare preclusioni del tutto ingiustificate; inoltre, l'elenco provinciale dei sostituti dovrebbe essere rinnovato ogni anno; infine, al primo capoverso dell'articolo 2 sarebbe, a suo avviso, indispensabile sopprimere l'attributo « lodevole » (riferito al servizio effettivo che gli iscritti ne-

gli elenchi provinciali debbono aver prestato per almeno sei mesi), al fine di evitare deprecabili episodi di servilismo, o di parzialità, in passato più volte verificatisi.

Dopo un breve intervento del senatore Samonà, che si associa, ed un'ulteriore precisazione del senatore Abenante, il quale deplora che con l'articolo 2 siano fissati tassativamente i titoli del concorso per il conferimento dei posti di fattorino, prendono la parola il relatore Sammartino e il sottosegretario Zaccari, i quali forniscono le notizie ed i chiarimenti richiesti, rinnovando l'invito ad approvare senza ulteriore indugio il provvedimento.

Si passa quindi all'esame dei singoli articoli.

All'articolo 1 il senatore Mazzei propone di elevare il limite massimo di età, previsto nel punto *b*) del secondo comma, da 25 a 32 anni; propone altresì di sopprimere il punto *c*), assumendo che il requisito della buona condotta in esso previsto non figura ormai tra quelli richiesti per i concorsi degli impiegati civili dello Stato.

Dopo che i senatori Abenante e Samonà si sono associati, prendono la parola il senatore Santalco, il relatore ed il sottosegretario Zaccari dichiarandosi favorevoli ad accogliere il primo emendamento e contrari invece al secondo, data la delicatezza delle funzioni che i candidati al concorso di cui trattasi saranno chiamati a svolgere.

Infine la Commissione approva il primo emendamento proposto dal senatore Mazzei, respingendo invece il secondo.

Sull'articolo 2 si apre un ampio dibattito; il senatore Abenante ribadisce l'esigenza di sopprimere l'aggettivo « lodevole » e di aggiungere invece al capoverso stesso le parole « senza sanzioni disciplinari », al fine di escludere qualsiasi parzialità e di evitare apprezzamenti non derivanti da atti concreti dell'Amministrazione.

Il relatore Sammartino sottolinea a sua volta l'esigenza di esercitare una più incisiva vigilanza sulla imparzialità degli iscritti negli elenchi chiamati ad esprimere un giudizio sui loro sostituti.

Infine, dopo che il senatore Santalco ha avanzato conforme proposta, la Commissione

ne decide di sostituire la parola « lodevole » con le altre « senza demerito » ed approva il primo capoverso senza ulteriori modificazioni; risulta altresì approvato un emendamento dei senatori Cebrelli ed altri, con il quale il penultimo comma viene sostituito da altro, ai sensi del quale, a partire dal 1° luglio 1970, all'atto della nomina a fattorino, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di reggente saranno valutati per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici.

Infine, approvato l'articolo 2 con i suddetti emendamenti, la Commissione approva gli articoli da 3 a 13 senza modificazioni e il disegno di legge nel suo complesso.

« Attribuzione di nuove mansioni al personale dell'esercizio telefonico delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 » (351).
(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Sammartino riferisce ampiamente alla Commissione, in senso favorevole, sul disegno di legge, con il quale viene prevista la facoltà di conferire al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che svolge mansioni di custodia, anche il compito della conduzione degli impianti di riscaldamento negli stabili in cui presta servizio.

Di avviso contrario si dichiara il senatore Abenante il quale, in particolare, asserisce che le norme contenute nel primo comma dell'articolo 1 — le quali prevedono l'obbligo puro e semplice, per taluni impiegati dell'esercizio telefonico, di svolgere mansioni per le quali occorrono particolari requisiti e qualificazioni — può addirittura prestare il fianco a dubbi di legittimità costituzionale; aggiunge che fissare (come intende fare il Governo, con il secondo comma dello stesso articolo) un compenso forfetario per le mansioni di cui sopra appare incongruo e certamente dannoso per gli interessati, le cui retribuzioni dovranno in seguito essere di volta in volta rivalutate con apposita norma di legge.

Dopo interventi dei senatori Alessandri, Grossi e Cebrelli, prende la parola il se-

natore Santalco, che propone di trasformare l'obbligo recato al primo comma dell'articolo 1 con una facoltà degli impiegati interessati. Successivamente, il senatore Mazzei propone un emendamento aggiuntivo, con il quale si prevede esplicitamente che l'incarico di provvedere alla conduzione degli impianti di riscaldamento possa essere affidato esclusivamente al personale in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.

Il sottosegretario Zaccari replica agli oratori intervenuti dichiarandosi favorevole all'emendamento aggiuntivo del senatore Mazzei.

Dopo le precisazioni del rappresentante del Governo, il senatore Santalco ritira il proprio emendamento ed il senatore Abenante — avendo la Commissione respinto l'emendamento sostitutivo da lui presentato al primo comma — ritira un altro emendamento, aggiuntivo all'articolo 1.

Infine la Commissione, accolto l'emendamento aggiuntivo del senatore Mazzei all'articolo 1, approva l'articolo con tale modificazione, l'articolo 2 e il disegno di legge nel suo complesso.

« Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato » (352).
(Discussione e approvazione).

Il senatore Sammartino riferisce ampiamente, in senso favorevole, sul disegno di legge, chiarendo che esso introduce nel nostro ordinamento positivo un istituto nuovo, di derivazione anglosassone, denominato diritto irrevocabile d'uso, consistente nella facoltà per le società esercenti servizi di telecomunicazioni di utilizzare una quota prestabilita dei cavi sottomarini telefonici di pertinenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il sottosegretario Zaccari si associa alle conclusioni del relatore, sottolineando che già il Senato, nella passata legislatura, approvò il disegno di legge in un'identica formulazione.

Infine, dopo che il senatore Cebrelli, a nome del Gruppo comunista, ha dichiarato di

non opporsi al provvedimento, pur auspicando che in un prossimo futuro sia possibile ricondurre tutte le attività ed i servizi di telecomunicazioni nell'Azienda di Stato, la Commissione approva i tre articoli e il disegno di legge, nel testo originario.

« **Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, contenente disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni** » (353).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Sammartino relatore alla Commissione raccomanda vivamente l'approvazione del disegno di legge previa modificazione del primo comma dell'articolo 3, il quale andrebbe integrato nel senso di prevedere che l'indennità di trasferta vada corrisposta al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed a quello dell'azienda di Stato per i servizi telefonici in servizio, oltre che negli uffici principali postelegrafonici, anche in quelli locali.

Il sottosegretario Zaccardi si associa, dichiarando di accogliere l'emendamento proposto dal relatore.

Il senatore Cebrelli illustra quindi ampiamente l'opportunità di introdurre nel provvedimento un articolo aggiuntivo *2-bis* con il quale si precisi che le misure dei compensi previsti negli articoli 1 e 2, nonché dei compensi previsti per il personale viaggiante dall'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono da considerarsi al netto di ogni ritenuta erariale.

Successivamente, peraltro, avendo il rappresentante del Governo, il relatore Sammartino e il senatore Mazzei posto in evidenza l'opportunità di non innovare nella materia, con riserva formale d'un approfondito studio del problema nel più vasto quadro del riordinamento organico del settore, il senatore Cebrelli ritira l'emendamento proposto e la Commissione approva — con l'emendamento presentato dal relatore all'articolo 3 — i quattro articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

« **Rivalutazione delle indennità per l'uso di veicoli a motore di proprietà dei dipendenti dalle Aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni** » (354).

(Discussione e approvazione).

Sul disegno di legge riferisce ampiamente alla Commissione il senatore Sammartino, che ne pone in risalto l'opportunità e l'urgenza. Dopo un breve intervento del senatore Cebrelli, il sottosegretario Zaccari raccomanda alla Commissione di approvare senza ulteriore indugio il provvedimento, la cui finalità — una rivalutazione delle indennità concesse ai postelegrafonici autorizzati ad usare per servizio veicoli a motore di proprietà personale — appare evidente ed inoppugnabile.

La Commissione aderisce alle proposte del relatore ed approva i quattro articoli e il disegno di legge, nel testo originario.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 25 ottobre, alle ore 10: in sede referente, verranno iscritti all'ordine del giorno i disegni di legge n. 146 e n. 282; in sede deliberante, verrà aggiunto ai disegni di legge nn. 363 e 366, all'ordine del giorno odierno, il disegno di legge n. 369.

La seduta termina alle ore 13,20.

AGRICOLTURA (9^a)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1972

Presidenza del Presidente
COLLESELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Venturi.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa che il Ministro dell'agricoltura, impegnato alla Camera dei deputati nella discussione sul disegno di legge

concernente l'affitto dei fondi rustici, non può intervenire alla odierna seduta, e dà lettura di una lettera con la quale il Ministro si scusa, chiedendo di rinviare ad altra seduta la sua partecipazione per le annunciate comunicazioni.

Il senatore Majorana raccomanda che, in attesa della convocazione della nuova riunione, il Ministero provveda ad acquisire tutti gli elementi relativi al problema delle provvidenze per le calamità atmosferiche, sottolineando i gravi ritardi nell'adozione degli interventi a favore delle aziende danneggiate.

Il senatore Del Pace esprime il rammarico più vivo per il rinvio di una discussione, che il Ministro si era impegnato a definire prima di partecipare alle decisioni in sede comunitaria. Anche se la riunione a Bruxelles è stata rinviata di alcuni giorni, i termini per una tempestiva discussione sono ugualmente ristretti. Il ritardo appare ancora più preoccupante per quanto riguarda la discussione sulle avversità atmosferiche, trattandosi di un grave problema che investe tutta l'agricoltura italiana. Conclude ricordando che la discussione avrebbe potuto aver luogo anche in un breve intervallo dei lavori alla Camera dei deputati, ed anche in seduta notturna, ove necessario, ed individua nel comportamento del Ministro un'insufficiente sensibilità di fronte all'urgenza dei problemi.

Il Presidente, pur condividendo il rammarico per le cause oggettive che determinano il rinvio della discussione, contesta che da tali cause obiettive possano farsi discendere le critiche espresse dal senatore Del Pace.

Il senatore Buccini, premesso il suo rammarico per il contrattempo, sottolinea che per taluni interventi relativi alle avversità atmosferiche il Ministero ha già lasciato decorrere i termini di legge per l'adozione dei relativi provvedimenti, e chiede che siano date precise indicazioni sulle misure adottate o da adottare.

Il senatore Boano auspica che l'annunciata riunione possa aver luogo al più presto, osservando che non si potrà andare oltre la data di giovedì 26 ottobre. Sottolinea che,

oltre alle avversità recenti, che hanno colpito quasi tutte le regioni, è in sospenso il problema delle avversità del gennaio e del febbraio scorso che hanno in particolare investito 21 provincie.

Il senatore Mari sottolinea la gravità della situazione creatasi in Puglia, dove la tensione ha dato luogo a dimostrazioni pubbliche, a seguito delle quali il Ministro ha dovuto assumere specifici impegni. Dopo aver sottolineato che non è sufficiente fare riferimento alle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale, dato che i danni verificatisi comportano ulteriori provvidenze forse per centinaia di miliardi, protesta per l'impossibilità di attingere notizie dagli organi periferici del Ministero, ciò che pregiudica l'adempimento dei propri compiti agli stessi parlamentari.

Il senatore Balbo chiede specifiche indicazioni sul problema delle disponibilità finanziarie, osservando che i fondi attuali potrebbero coprire solo una minima parte dei danni, e precisamente solo quelli concernenti le costruzioni rurali.

Il sottosegretario all'agricoltura Venturi prende atto delle varie richieste di specifici chiarimenti ed assicura che il Ministro sarà in grado al più presto di dare ad essi esauriente risposta.

Il Presidente avverte che non appena il Ministro avrà indicato la data precisa in cui potrà intervenire, convocherà la Commissione, se necessario anche telegraficamente. Informa poi che la Sottocommissione per l'esame del disegno di legge n. 29, concernente l'istituzione di un premio per l'abbattimento dei bovini di peso superiore ai tre quintali, ha già iniziato i propri lavori, e che il Presidente di tale Sottocommissione, senatore De Marzi, si riserva di presentare al più presto le conclusioni.

IN SEDE DELIBERANTE

« Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso » (254), d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri;

« **Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'Amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio** » (292), d'iniziativa dei senatori Davit ed altri.

(Discussione e rinvio).

Il senatore Benaglia, relatore alla Commissione, su invito del Presidente riferisce congiuntamente sui due disegni di legge, data la stretta affinità delle relative disposizioni. Dopo aver sottolineato l'urgenza di disporre l'aumento del contributo a favore dei parchi nazionali dello Stelvio e del Gran Paradiso, esprime il suo pieno assenso alla proposta, preannunciata dal Governo, di estendere analoga provvidenza anche a favore del Parco d'Abruzzo, auspicando che con tali interventi si dia luogo ad una nuova politica attiva nei confronti dei Parchi nazionali. Premesso che, a suo avviso, le proposte in esame non sono affatto incompatibili con la disciplina generale sui parchi nazionali, di cui al Commissione si appresta ad iniziare l'esame, sottolinea che la maggiore disponibilità di fondi permetterà ai parchi nazionali di dedicare maggiore attenzione e adeguati riconoscimenti a favore delle popolazioni delle zone interessate, finora colpite da oneri spesso non adeguatamente considerati. La stessa possibilità di incrementare la conoscenza dei parchi attraverso forme qualificate di turismo può dar luogo a quella valorizzazione del capitale natura che in altri paesi è già in atto da tempo e consentire attività e proventi economici di cui beneficerebbero innanzitutto le popolazioni interessate.

Dopo aver ribadito il principio che le risorse naturali, non più considerate soltanto dal punto di vista estetico, vadano tutelate come patrimonio della collettività, così come è auspicato sia per la fauna che per la flora, passa ad analizzare i vari impegni finanziari ai quali i parchi nazionali potranno far fronte con i nuovi stanziamenti, soffermandosi in particolare sul problema dei confini del Parco nazionale del Gran Paradiso e dello Stelvio e del collegamento territoriale, rispettivamente con il Parco francese della Vanoise e con quello svizzero dell'Engadina. Informa quindi che la Commis-

sione per l'ecologia ha espresso parere favorevole e che la Commissione per il bilancio ha suggerito alcune modifiche ai due disegni di legge per quanto riguarda la parte finanziaria, chiedendo che la decorrenza dei nuovi stanziamenti sia riferita al 1972 e non al 1971.

Il senatore Buccini, riferendosi a quanto affermato dal relatore sull'intenzione del Governo di proporre un aumento degli stanziamenti anche a favore del Parco nazionale di Abruzzo, fa presente di aver già formulato un emendamento in tal senso, in una proposta nella quale è altresì prevista l'unificazione dei due disegni di legge, data l'identità della materia. Dopo aver dato lettura di tale emendamento, osserva che per il prosieguo della discussione è necessario quindi che si prenda atto di tali proposte in modo che la Commissione possa esprimere il suo orientamento prima di passare all'approvazione dei due disegni di legge.

Il sottosegretario Venturi fa presente che non ritiene possibile l'unificazione dei due disegni di legge, data la diversa natura del Parco nazionale dello Stelvio, che è gestito dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, e del Parco del Gran Paradiso, che è invece un ente autonomo. Poichè anche il Parco nazionale d'Abruzzo è un ente autonomo, ritiene che la proposta di aumento dei finanziamenti per tale ultimo ente possa essere approvata insieme alle norme relative al Parco del Gran Paradiso. Propone quindi l'aggiunta di quattro articoli al disegno di legge n. 254, di cui dà lettura, informando che per quanto riguarda l'onere finanziario è già prevista, a decorrere dal 1973, adeguata copertura nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro.

Il Presidente avverte che sui proposti emendamenti, relativi ad un argomento nuovo rispetto al testo assegnato alla Commissione in sede deliberante, occorrerà risolvere una pregiudiziale questione regolamentare, e si riserva di interpellare la Presidenza del Senato sull'ammissibilità di tali emendamenti. Avverte altresì che, in ogni caso, su tali proposte occorrerebbe chiedere un ulteriore parere alla Commissione bilancio, e che alcune delle norme proposte inve-

stono questioni per le quali sarebbe opportuno il parere di altre Commissioni.

Si apre quindi un dibattito sulla questione preliminare prospettata dal senatore Buccini e sui problemi procedurali sottolineati dal Presidente.

Il senatore Zanon, dopo essersi soffermato sui problemi specifici del parco dello Stelvio, fa presente l'opportunità che alla Commissione bilancio, oltre al parere sugli emendamenti presentati, sia chiesto anche di considerare nuovamente la decorrenza degli stanziamenti, insistendo perchè i maggiori contributi siano riferiti anche all'anno 1971.

Il senatore Del Pace, concordando con la proposta del senatore Zanon, ricorda che i due disegni di legge erano già stati approvati nella precedente legislatura e fa presente che era stata assicurata la copertura finanziaria anche per il 1971. Per quanto riguarda i problemi procedurali, sottolinea la necessità di evitare le complicazioni, che potrebbero essere costituite da adempimenti formali o dalla necessità di pareri di altre Commissioni proponendo che gli emendamenti al disegno di legge sul Gran Paradiso siano limitati soltanto alla concessione di analogo contributo al Parco d'Abruzzo, e proponendo altresì di rinviare alla prossima seduta sia il primo disegno di legge, in attesa del prescritto parere della Commissione 5^a, sia il disegno di legge per il Parco dello Stelvio, anche se quest'ultimo potrebbe essere esaminato nella seduta odierna non essendovi implicazioni procedurali.

Il senatore Mazzoli concorda sull'opportunità che le provvidenze per il Parco d'Abruzzo siano abbinate a quelle per il Parco del Gran Paradiso, e concorda altresì con la richiesta che la Commissione bilancio sia invitata a riconsiderare il problema della decorrenza dal 1971 dei nuovi contributi.

Dopo interventi del senatore Buccini, che ritira i suoi emendamenti associandosi alla formulazione proposta dal rappresentante del Governo per quanto riguarda l'aumento del contributo al Parco nazionale d'Abruzzo, e del relatore alla Commissione Benaglia, che concorda con le richieste avanzate nel corso della discussione, il sottosegretario

Venturi dichiara di non insistere su due degli articoli aggiuntivi proposti, nei quali sono previste norme che potrebbero dar luogo ad un rallentamento dell'*iter*, e di mantenere gli articoli aggiuntivi già indicati con i numeri 3 e 6 relativi esclusivamente all'aumento del contributo annuo a favore del Parco d'Abruzzo.

Il Presidente conferma le riserve già espresse sulla ammissibilità degli emendamenti proposti, e avverte che in ogni caso chiederà alla Commissione bilancio di riconsiderare il problema della decorrenza dei nuovi contributi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

« Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente la tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini » (168), d'iniziativa dei senatori Farabegoli ed altri. (Esame).

Il senatore Boano, relatore alla Commissione, espone le finalità che hanno ispirato i presentatori del disegno di legge, dichiarando di dividerle in gran parte, ma esprimendo ampie perplessità sulla rispondenza a tali finalità da parte dell'articolo unico del disegno di legge, nonchè sulla congruità ed opportunità della proposta modifica al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che è ispirato in maniera organica e compiuta a principi diversi. Dopo aver prospettato le implicazioni tecniche e giuridiche della tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, contesta la possibilità concreta di norme specifiche concernenti i singoli vitigni osservando che ciò non solo comporterebbe difficoltà concrete all'attività dei viticoltori, ma potrebbe dar luogo a ripercussioni in sede comunitaria, anche per la diffusione in Italia di numerosi vitigni di origine straniera.

Pur condividendo quindi gli intenti dei presentatori, che però non sono espliciti nella norma proposta (per alcuni versi addirittura contraddittoria con tali intenti), e pur ammettendo la necessità di una revisione più

ampia di alcune disposizioni del citato decreto presidenziale, conclude dichiarando di non poter esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Artioli condivide l'opinione del relatore anche a proposito della portata limitata del disegno di legge, ispirato forse da considerazioni strettamente locali. Ribadisce però l'esigenza di una più approfondita valutazione dei problemi delle denominazioni di origine controllate, lamentando che tale disciplina abbia dato luogo anche ad abusi e contraddizioni che possono aver danneggiato il mercato internazionale del vino italiano. Prospetta in particolare la necessità che nelle denominazioni di origine si dia più rilievo alle caratteristiche dei singoli vini, alle modalità peculiari di vinificazione, anziché alle zone di origine o, tanto meno, ai vitigni di base; e l'opportunità di pervenire a norme che escludano dal mercato vini comuni la cui denominazione riproduca o sia in concorrenza con quella dei vini a denominazione controllata.

Chiede quindi al relatore che, in luogo di esprimere parere contrario all'approvazione del disegno di legge, si riservi un approfondimento del problema, in modo che sia lasciato adito ad interventi legislativi sui problemi da lui prospettati, ad esempio proponendo un nuovo e più articolato testo del disegno di legge in questione.

Il sottosegretario Venturi, dopo aver contestato alcune valutazioni negative del senatore Artioli sull'applicazione delle norme sulle denominazioni di origine controllate per i mosti e per i vini, esprime il parere contrario del Governo all'ulteriore corso del provvedimento, rilevando altresì che la sua portata limitata preclude la possibilità che se ne possa ricavare spunto per un più ampio intervento migliorativo della citata disciplina.

Il relatore alla Commissione Boano, tenuto conto delle concordi valutazioni espresse dalla Commissione e dal Governo, si riserva di stendere una relazione in senso contrario all'approvazione del disegno di legge, assicurando peraltro che in tale sede terrà conto degli elementi di merito sul problema in

generale, condivisi e sottolineati dal senatore Artioli.

Non essendovi altre osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1972

Presidenza del Presidente
RIPAMONTI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Sarti e per l'industria, il commercio e l'artigianato Papa.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche** » (213), d'iniziativa del senatore Torelli.

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il senatore Berlanda, relatore alla Commissione, riferisce sui risultati del lavoro effettuato dalla Sottocommissione per l'esame degli emendamenti, informando che è stato raggiunto l'accordo su un testo emendato, che illustra.

Il senatore Fusi, a nome del Gruppo comunista, annuncia modifiche al testo proposto, rilevando che esso non è in armonia con la vigente legge sul commercio.

Dopo un intervento del senatore Venanzetti, che chiarisce i principi ispiratori del lavoro svolto dalla Sottocommissione, il sottosegretario Papa chiede un rinvio della discussione per poter studiare alcune integrazioni al testo proposto. Il sottosegretario Sarti concorda con la richiesta.

Dopo interventi dei senatori Berlanda e Robba, il presidente Ripamonti invita i rap-

presentanti del Governo e i membri della Commissione a presentare gli emendamenti entro la serata della giornata di domani, in modo che sia possibile trasmetterli alla Commissione 1^a per il necessario parere.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1972

*Presidenza del Presidente
CARRARO*

La seduta ha inizio alle ore 11.

Il presidente Carraro formula talune proposte in merito al programma dei lavori della Commissione.

Si apre, quindi, un dibattito nel quale intervengono i senatori Adamoli, Varaldo, Vincenzo Gatto, Bertola, Rosa, Pisanò e Chiaramonte e i deputati Nicosia, Terranova e Malagugini.

Al termine del dibattito la Commissione concorda nell'affidare ad alcuni commissari l'incarico di riferire sullo stato delle indagini effettuate e del materiale raccolto nei diversi settori e stabilisce di indicare nella prossima seduta i nomi dei commissari incaricati.

La seduta termina alle ore 13,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2^a Commissione permanente
(Giustizia)

Venerdì 20 ottobre 1972, ore 10 e 17.

In sede redigente

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. FOLLIERI ed altri. — Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale (227) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

2. Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale (372).

3. NENCIONI ed altri. — Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica (9).

4. NENCIONI ed altri. — Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per la estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale (22).

5. ENDRICH. — Modificazione degli articoli 62 e 65 del Codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato (181).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DE MATTEIS ed altri. — Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione (214).

2. COPPOLA ed altri. — Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (287).

4^a Commissione permanente
(Difesa)

Venerdì 20 ottobre 1972, ore 9,30

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro della difesa.

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 23*